

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012**  
**332/2012/S/EEL**

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA  
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DI A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 2 agosto 2012

### **VISTI:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 162/08), come successivamente modificata ed integrata;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato recante "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

### **FATTO**

1. In attuazione della deliberazione ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta attuazione dell'art. 37, comma 4,

- dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 - che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata - in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui A.I.M. Servizi a Rete S.r.l. (di seguito: AIM), hanno violato le citate disposizioni.
  3. Con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha, pertanto, avviato nei confronti di AIM un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi - per inosservanza, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2009 delle specifiche relative al file elettronico e delle modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.) dell'Appendice 1. In particolare, la società non ha riportato l'intestazione e le informazioni del file elettronico di cui alle lettere c. ed e. del punto 1 e non ha compilato i campi del record del punto di prelievo secondo quanto stabilito al punto 4.
  4. Con nota 11 novembre 2011 (prot. Autorità n. 29266) la società ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
  5. Con nota 3 novembre 2011 (prot. Autorità n. 28338), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  6. In data 21 novembre 2011 la società ha depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 30353 del 29 novembre 2011).
  7. L'audizione finale davanti al Collegio si è svolta in data 24 novembre 2011.
  8. Successivamente la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 33795 del 23 dicembre 2011) in risposta ad una richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32493 del 13 dicembre 2011).

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

9. Ai sensi dell'art. 37, della deliberazione 111/06 le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, point of delivery) e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro, ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento, e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.
10. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08 l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "*in unico documento di*

*formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice I'*. Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.

11. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "Specifiche flusso informativo", definisce:
  1. le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
  2. l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
  3. il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
  4. le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, coefficienti di ripartizione del prelievo nei punti di prelievo - CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
12. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2) è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
13. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati da AIM nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettate le specifiche relative al file elettronico ed alle modalità di compilazione dei campi del "record del punto di prelievo", indicate ai punti 1 e 4 dell'Appendice 1 richiamata dall'art. 37, della deliberazione 111/06 e, successivamente, dall'art. 36 del TIS (di seguito: Appendice 1). In particolare, la società per i mesi di maggio, giugno e luglio 2009 non aveva riportato nel file elettronico l'intestazione e le informazioni di cui alle lettere c. ed e. del punto 1 dell'Appendice e non aveva compilato i campi del "record del punto di prelievo" secondo le modalità di cui al punto 4 dell'Appendice. La condotta della società risultava cessata già in base agli esiti del monitoraggio.
14. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che AIM, nel corso dei 180 giorni di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08, si è con la dovuta diligenza attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare gli allegati alla nota 23 dicembre 2011 (segnatamente il capitolato del febbraio 2009 e l'ordine di acquisto del primo dicembre 2008) testimoniano come la società si sia adoperata per tempo al fine di adeguare i sistemi informatici alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08 e come si sia organizzata per avere a disposizione le implementazioni entro il termine prescritto. In effetti la società ha appreso (documento del 28 aprile 2009) della ritardata tempistica di implementazione del sistema solo a ridosso della scadenza dei 180 giorni di cui al punto 2 della

deliberazione ARG/elt 162/08 non potendo quindi porvi rimedio in tempi utili al fine di rispettare il termine. Peraltro la società ha comunque terminato il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica a partire dal terzo mese successivo alla scadenza dei 180 giorni. Ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.

15. Poiché a partire dal terzo mese successivo alla scadenza del termine di 180 giorni di cui alla deliberazione ARG/elt 162/08 la società ha osservato il rispetto delle disposizioni in materia del c.d. flusso anagrafica non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b) della deliberazione di avvio del procedimento

### **DELIBERA**

1. si archivia, nei termini di cui in motivazione, il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 1/10 nei confronti di A.I.M. Servizi a Rete S.r.l. per accertare la violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 - così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 - e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*) approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2 della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. non si ravvisa l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b) della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad A.I.M. Servizi a Rete S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro S. Biagio 72, 36100 Vicenza e pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*